



UNIONE COMUNI COLLI BERICI – VAL LIONA

Provincia di Vicenza

Piazza del Municipio, 1- 36040 San Germano dei Berici

TEL. 0444/868037 – FAX. 0444/868159

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI AD
ASSOCIAZIONI, ORGANISMI, ENTI PUBBLICI
E PRIVATI**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Approvato con delibera consiliare n. 03 del 16/03/2015

INDICE

Art. 1 – oggetto

Art. 2 – finalità

Art. 3 – definizioni

Art. 4 – materie escluse dall’ambito di applicazione

Art. 5 – settori di intervento

Art. 6 – soggetti beneficiari

Art. 7 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Art. 8 – richiesta e concessione di contributi

Art. 9 – richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 10 – richiesta e concessione del patrocinio

Art. 11 – obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 12 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 13 – rendicontazione

Art. 14 – controlli

Art. 15 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 16 – albo dei beneficiari

Art. 17 – norme finali

ART. 17 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento consiliare di approvazione nei siti comunali degli enti aderenti all'Unione Comuni “Colli Berici-Val Liona” ed estende la sua applicazione nell’ambito dei rispettivi territori comunali secondo lo statuto unionale.

ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza all'Amministrazione competente.

b) in caso di vantaggio economico, entro **120** giorni dalla conclusione dell'attività:

ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione competente.

c) in caso di contributo, entro **120** giorni dalla conclusione dell'attività:

ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;

cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza all'Amministrazione competente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 7 e 8. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora l'Ente risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 14 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma dell'Ente, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 16 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dall'Ente, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.

2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.

3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Ente, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica dell'Ente ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Amministrazione, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici, per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;

b) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui l'Ente è socio;

c) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra l'Ente e i soggetti convenzionati;

d) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dall'Ente in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;

e) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;

f) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “*con il patrocinio dell'Unione/ Comune di*” o “*con il contributo dell'Unione/Comune di*”.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso all'Ente per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma dell'Ente limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 13 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet dell'Ente corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro **120** giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per **il successivo anno**, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza all'Amministrazione competente.

ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), ove richiesta.

Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi **2** anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il dirigente che

4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso formale dell'Amministrazione. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso.

5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 8.

ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet dell'Ente, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta dell'Ente.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso con adozione formale di provvedimento di Giunta su istruttoria del dirigente competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Presidente. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

7. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
- 2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.
- 3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

ART. 5 – SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) sociale e socioassistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
- g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;
- h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- i) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
 - b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:

a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione;

b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del comune e del suo territorio;

c) assenza di lucro;

d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;

e) realizzazione nel territorio del Comune o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Ente, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

f) iscrizione all'Albo di cui al “Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative”, che costituisce condizione preferenziale;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio dell'Ente e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Con cadenza semestrale, l'Ente individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.

3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta dell'Unione.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta dell'Ente su istruttoria e proposta motivata del Servizio competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. **Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.**

8. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet dell'Ente, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.

ALLEGATO C

Al Presidente Unione Colli Berici Val Liona,
Piazza del Municipio n° 1
36040 San germano dei Berici
Tel. 0444 868037 - Fax 0444 868159
e-mail: info@comune.sangermanodeiberici.vi.it
P.E.C.: unione.collicivallionavalberici@halleypec.it

OGGETTO: Dichiarazione di realizzazione dell'iniziativa e relazione illustrativa

Il sottoscritto/a... residente a in via.....
..... tel. cell.
.....
e-mail C.F.
.....
in qualità di
..
dell' Associazione/Società/Ente/altro
.....
...
con sede in..... Via
..... Cap. Tel. C.F./P.I.
.....
e-mail.

DICHIARA

che la/le seguente/ti iniziativa/e (descrizione):
.....
...
.....
...
ha avuto luogo il giorno..... presso
.....

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE E I RISULTATI CONSEGUITI
.....

.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

(Timbro e firma)

—

ALLEGATO B

Al Presidente Unione Colli Berici Val Lione,

Piazza del Municipio n° 1

36040 San germano dei Berici

Tel. 0444 868037 - Fax 0444 868159

e-mail: info@comune.sangermanodeiberici.vi.it

P.E.C.: unione.collicibericivallione@halleypec.it

OGGETTO: Richiesta concessione Patrocinio e contributo economico

Il/la sottoscritto/a..... residente a

in Via tel. cell.....

e-mail C.F.- P. IVA

in qualità di

dell' Associazione/Società/Ente/altro

con sede in Via

Cap Tel. C.F./P.I.

e-mail

CHIEDE

che venga concesso un contributo economico di € .. per la/le seguente/i iniziativa/e (descrizione):

.....
.....
.....

che avrà luogo il giorno..... presso -Indicazione,

anche di massima, dell 'ammontare della spesa prevista per lo sua realizzazione:.....

-Indicazione di altri eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell 'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e
il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti:

.....
.....

(allegare eventuale progetto -bozza materiale pubblicitario, ecc.)

- ☐ che, per la medesima iniziativa, venga concesso il Patrocinio dell'Unione/Comune
- ☐ altro (specificare)

sottoscritto dichiara che l'Associazione/Società/Ente/altro non appartiene ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195, dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n.659 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che in caso di concessione del Patrocinio per l'iniziativa proposta, l'Associazione/Società/Ente/altro si impegna ad apporre su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.) lo Stemma dell'Unione/Comune (da richiedere all'Ufficio Segreteria) e la dicitura "Con il Patrocinio dell'Unione/Comune", e di informare tempestivamente l'Amministrazione in merito ad ogni variazione di programma.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, una volta avvenuta la realizzazione dell'iniziativa su indicata, a presentare all'Amministrazione una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti.

Infine il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni, organismi, enti pubblici e privati, prende atto che:
-lo mancata presentazione della suddetta dichiarazione, nonché lo mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.

Distinti saluti.

(Luogo e data)

(Timbro e firma)

ALLEGATO A

Al Presidente Unione Colli Berici Val Lione,

Piazza del Municipio n° 1

36040 San germano dei Berici

Tel. 0444 868037 - Fax 0444 868159

e-mail: info@comune.sangermanodeiberici.vi.it

P.E.C.: unione.collibericivallione@halleypec.it

OGGETTO: Richiesta concessione Patrocinio

Il/La sottoscritto/a residente a in Via

tel. cell.....e-mail

C.F.

in qualità di

dell' Associazione/Società/Ente/altro

.....

con sede in.....Via.....Cap

Tel.C.F. P.I..... e--

mail.....

CHIEDE

che venga concesso il Patrocinio dell' Unione / Comune per la/le seguente/i iniziativa/e (descrizione):

.....

.....

.....

Che avrà luogo il giorno..... presso..... (allegare
eventuale progetto -bozza materiale pubblicitario, ecc.)

altro (specificare)

.....

Il sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l'iniziativa proposta, si impegna ad apporre su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.) lo Stemma del Comune (da richiedere all'Ufficio Segreteria) e la dicitura "Con il Patrocinio dell'Unione / Comune", e di informare tempestivamente l'Amministrazione in merito ad ogni variazione di programma. Il sottoscritto è a conoscenza inoltre che la concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere economico a carico dell'Amministrazione. Distinti saluti.

(Luogo e data)

(Timbro e firma)
